TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE, DI CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO A)

Art. 25-ter

Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato

Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

Versione in vigore dal 4 giugno 2016, non più in vigore dal 10 novembre 2018 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Titolo	VII — Servizi certificativi
Capo	I — Servizi certificativi del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-casellario-giudiziale-di-casellario-giudiziale-europeo-di/art-25-ter-certificato-del-casellario-giudiziale-europeo-richiesto-dall/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it